



ONOREVOLI PARLAMENTARI ELETTI DAL POPOLO ITALIANO

Sono Mario Assirelli Segretario Generale del SULPL, Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale, il più capillare della Categoria e Coordinatore dell'O.S. DICCAP, Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali, quinto sindacato nel comparto funzioni locali; in relazione a questa audizione devo rammentare che il SULPL ha, nel 1997, raccolto più di 600 mila firme d'iniziativa popolare proprio per modificare la legge sulla polizia locale italiana, per dare, finalmente, dignità ai lavoratori della vera polizia di prossimità, questa raccolta è stata rafforzata da tre scioperi nazionali contro il dlgs 29/93 - NEFASTO - oggi dlgs 165/01 abbinato alla Bassanini, alla Brunetta e alla Madia - per farla uscire dall'attuale contratto di natura PRIVATA- Il SULPL, in questo confronto, ripropone come suggerimento di legge il testo unificato adottato da passate legislature dalla Commissione Affari Costituzionali e affronta unitariamente sia il tema del coordinamento istituzionale in materia di sicurezza pubblica (security) e polizia amministrativa locale (safety), previsto dall'articolo 118 della Costituzione, sia il tema della riforma della polizia locale, anche al fine di promuoverne l'omogeneità a livello nazionale in tale importante tema che è la sicurezza urbana- con alcune varianti derivate dai sempre continui mutamenti evoluzioni della società e quindi anche delle risposte e atteggiamenti/necessità alle quali la Polizia Locale deve sempre rispondere. I testi depositati presso la prima commissione - alcuni anacronistici e fuori dai tempi in cui viviamo - gli altri, invece, diversi e a volte uguali, almeno nello spirito di rinnovamento di questa polizia, rispetto alle assicurazioni, alle funzioni, all'organizzazione, ai comandanti, alle definizioni, alle finalità, alle funzioni, al ruolo delle regioni, alla formazione; ma totalmente distinti rispetto all'aspetto contrattuale dei

Lavoratori che è, evidentemente, l'articolo più importante se veramente si

vuole una polizia di prossimità - e non donne e uomini amministrativi in divisa - operativa e libera da tutti i vincoli della privatizzazione con previsione di produttività, che per una forza di polizia sono risibile!!!

Si vuole essere lineari affermando che questo testo era stato condiviso anche da Anci, Upi, Conferenza delle Regioni, OO.SS. Forum italiano per la sicurezza urbana oltre alle diverse associazioni professionali i quali hanno definito la polizia locale come «regolatore della vita sociale» nelle città e si considera questo il suo compito primario. In parte tale suggerimento è stato indicato anche dal ministero dell'interno, che comunque i burocrati ovvero i poteri forti hanno sempre osteggiato, anziché promuoverla in quanto portatrice di un assoluto beneficio sui territori in prossimità garantendo vivibilità nelle città, rafforzando la coesione sociale e il vivere civile, anche con l'esempio della divisa tra la gente e per la comunità.

Si tratta di una scelta importante ed utile perché non bisogna mai dimenticare che l'esigenza di fornire un nuovo assetto normativo alla polizia locale nasce dalle trasformazioni in atto nel paese, dalla diffusa domanda di sicurezza delle comunità locali e dal terrorismo; trasformazioni che producono nuove opportunità, ma che si manifestano anche con lo sviluppo di quell'insieme di comportamenti, che sono criminali e incivili e sono la causa di quel diffuso disordine fisico e sociale (sporcizia, schiamazzi, graffiti, scippi, parcheggiatori abusivi, furti negli appartamenti, insicurezza negli ospedali e nelle scuole qualità dello spazio pubblico - dalla manutenzione dei parchi e delle strade all'intervento sui rifiuti abbandonati, mancato rispetto delle regole di convivenza quotidiana, degrado, dalla scarsa illuminazione) che rende sempre meno piacevole e talvolta insicuro attraversare lo spazio *civitas nostrum*, con ciò accrescendo la percezione di insicurezza negli spazi di vita ordinaria. Per non parlare dei mercati illegali, dallo spaccio alla prostituzione, che creano talvolta delle vere e proprie zone «offlimits» per tutte le polizie, nessuna esclusa. Una sensazione di precarietà e di perdita dei propri riferimenti nello spazio urbano.

Per questo i problemi di sicurezza urbana non possono essere affrontati solo nei termini di un più efficace contrasto della criminalità, anche se questo rimane indispensabile, ma occorre anche riscoprire e ristabilire regole condivise nell'uso delle città e in particolare dei suoi spazi pubblici. Senza citare le diverse indicazioni del Consiglio Europeo le quali affermano e auspicano una riforma immediata dell'ordinamento della polizia locale indispensabile e di assoluta necessità per regolare le comunità italiane. Infatti, è presente nello spazio pubblico per regolare la vita ordinaria e civile che lì si svolge, collabora con gli altri servizi della pubblica amministrazione per migliorare la qualità dello spazio pubblico - collabora con le forze di polizia dello stato nel contrasto della criminalità e nel mantenimento dell'ordine pubblico - anche attraverso la Polizia Provinciale, che purtroppo il precedente

legislatore ha tentato di eliminare, controlla l'ambiente e l'inquinamento come richiamato e indicato dall'Europa; ed è proprio questa funzione di cerniera a rendere la polizia locale così importante. Proponiamo il servizio militare e civile anche in Polizia Locale, le donne e gli uomini devono essere consapevoli come la società si comporta e quali sono i limiti e le regole, il rispetto e l'educazione per il prossimo e come affrontare e risolvere queste tematiche.

I compiti della polizia locale in questi ultimi anni si sono accresciuti anche per una legislazione parziale o vuoti e discontinui basati su pronunciamenti della magistratura che ne ha limitato l'attività medesima.

- **Funzioni di Polizia Giudiziaria artt. 55,56 e 57 C.P.P.** Accertamento reati di rilievo penale, Svolgimento attività di indagine delegata dall'Autorità Giudiziaria inquirente, controllo e repressioni delle violazioni di cui alla Legge 689/81;

- **Funzione di Pubblica Sicurezza Legge 65/86 Ordinamento della Polizia Locale:**

Accertamenti e controlli sulle autorizzazioni di pubblica sicurezza, controlli per il rispetto delle Ordinanze emanate dall'Autorità Comunali e sovracomunali (DASPO), Ordine Pubblico se comandato dai questori, vigilanza sulla potenziale minaccia per la pubblica e privata incolumità, controlli sugli stranieri irregolari, Vigilanza in occasione di gare e manifestazioni sportive autorizzate dai Prefetti, controlli sulle attività alberghiere;

- **Funzione di Polizia Stradale Art.12 C.d.S.**

Accertamenti su tutte le infrazioni al C.d.S., Infortunistica stradale.

- **Funzione di Polizia Commerciale ed Annonaria**

Controlli sull'abusivismo commerciale Annonario e servizio di tutela dei marchi e della contraffazione.

- **Funzione di Polizia Veterinaria**

Controlli sugli allevamenti, al peggio e sulle autorizzazioni, controllo delle ordinanze contro il diffondersi delle malattie infettive degli animali, prevenzione del randagismo.

- **Funzioni di Polizia Amministrativa**

Controllo sulle Ordinanze sindacali, accertamenti anagrafici, della presenza degli stranieri e delle cessioni di fabbricati, controlli sul rispetto delle ordinanze e di tutti i regolamenti comunali.

- **Polizia Sanitaria**

Controllo sulle ordinanze emesse dai sindaci quale autorità Sanitaria

Locale e sulle licenze di manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande, compresi ASO / TSO.

- **Funzioni di Protezione Civile**

Controllo sull'esecuzione e rispetto delle ordinanze emesse dal Sindaco quale Autorità Locale di Protezione Civile ed intervento nelle calamità pubbliche;

- **Polizia Tributaria**

Controllo sull'evasione dei tributi locali.

- **Polizia Ittico Venatoria**

Controllo delle acque, dell'esercizio ittico e venatorio, controllo cave e torbiere.

- **Polizia Ambientale**

Controllo sugli abbandoni incontrollati di rifiuti sul suolo, sottosuolo ed acque.

DIPENDENZE:

SINDACO - MINISTERO DELL'INTERNO - PROCURA DELLA REPUBBLICA - ANCI - UPI REGIONI (LEGISLAZIONE CONCORRENTE) - UNIONI COMUNI - ARAN - PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA.

Non si tratta quindi di attribuire nuovi compiti alla polizia locale, quanto piuttosto di fornire un quadro giuridico univoco per la sua operatività e un minimo comune denominatore valido su tutto il territorio nazionale che consenta, da un lato, un efficace coordinamento tra ordine e sicurezza pubblica, di competenza dello Stato, e polizia amministrativa locale, di competenza delle regioni, e dall'altro, una piena collaborazione tra le Forze di polizia nazionali e la polizia locale; obiettivi, peraltro, indicati esplicitamente dall'articolo 118 della Costituzione stessa.

Oltre a dare forza di legge alla pratica degli accordi in materia di sicurezza tra Stato, enti locali e regioni, prevede anche una sede istituzionale di confronto in materia di sicurezza tra Stato e Regioni - anche per unificare le diverse divise della polizia locale in Italia, che oggi manca, ma soprattutto un Ministero della polizia locale il quale dovrà facilitare l'incrocio delle competenze statali in materia di ordine e sicurezza pubblica con quelle regionali in materia di polizia amministrativa locale, ma senza sovrapposizioni e mansioni infungibili.

In tema di polizia locale, il presente suggerimento di legge contiene una definizione della funzione di polizia locale, delle modalità del suo esercizio, delle specifiche qualifiche di polizia locale da attribuire agli operatori e dei conseguenti poteri, della dimensione minima che debbono avere le strutture per rendere un servizio adeguato e rispondente realmente alle domande della comunità.

Quanto agli strumenti operativi il presente suggerimento di legge presenta soluzioni innovative e convincenti su una serie di questioni aperte da anni che permetterà una generale qualificazione dell'attività delle strutture di polizia locale. Tra queste vale la pena ricordare:

l'accesso ai sistemi informativi del Dipartimento pubblica sicurezza, soprattutto dopo il via dell'Autorità del garante con autorizzazione del 06.05.19, che consentano agli operatori di polizia locale di svolgere appieno le proprie funzioni di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e accesso gratuito alle banche dati del Ministero dell'interno, del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale della motorizzazione civile e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da parte del personale di polizia locale;

il numero unico nazionale, insieme alla altre forze di polizia ad ordinamento nazionale e di soccorso il 112 Europeo con centrali uniche (118-117-113-112-115 protezione civile);

l'obbligo della formazione e la costituzione da parte delle regioni di adeguate strutture formative per la polizia locale anche interregionali ma funzionali;

la definizione di procedure innovative per un'adeguata selezione dei comandanti, con una loro specifica area (oltre alla creazione degli elenchi di evidenza pubblici regionali) il loro inserimento nei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica;

In materia di armamento il suggerimento di legge dispone che gli operatori di polizia locale portano le armi in dotazione senza licenza e senza limiti territoriali. Con indicazione chiara e inequivocabile che tutte le polizie locali devono essere armate e non dipendentemente dai consigli comunali i quali votano in relazione alle ideologie o al partito di governo locale (modifica comma 134 art. 17 L.127/97). L'annullamento dei limiti territoriali trova la sua ragione d'essere nel consentire una libertà di movimento agli operatori che, oggi, con sempre maggiore frequenza lavorano in realtà diverse rispetto a quelle abitative spostandosi fra territori di diversi comuni e spesso a cavallo fra regioni diverse. In questa previsione, gli operatori della polizia locale portano l'arma in via continuativa e sono soggetti agli obblighi di custodia (per cui anche

fuori servizio) e quindi anche al di fuori del territorio in cui operano. Inoltre si consente una maggiore libertà di movimento in casi di interventi anche stagionali svolti a favore di enti di più piccole dimensioni ed in occasioni di particolare interesse pubblico. Mentre il permanere del limite territoriale sottopone gli operatori ad una lunga serie di autorizzazioni che non trovano idonea motivazione. Non solo ma la problematica del terrorismo avrà sul territorio ulteriore personale pronto alla difesa dei Cittadini. Il suggerimento affronta inoltre il delicato tema degli strumenti di autotutela prevedendo espressamente che gli operatori di polizia locale ne possono essere dotati. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, e dunque non classificabili come armi, si intendono, tra gli altri, il casco protettivo, il giubbotto antiproiettile, lo *spray*, il bastone estensibile, il cuscino per il trattamento sanitario obbligatorio, i taser e la body cam.

Inoltre, in materia di contrattazione come anticipato precedentemente che dopo venticinque anni, il rientro della polizia locale nel contratto di natura pubblica con la modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui, dopo il comma *1-ter* è inserito il seguente comma *1-quater*: in deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato secondo autonome disposizioni ordinamentali, come per le altre Forze di polizia ad ordinamento nazionale, come i militari, come per i magistrati, come i professori universitari, come i vigili del fuoco e i dirigenti di carriera della polizia penitenziaria.

Il presente suggerimento vuole accelerare il processo di ammodernamento legislativo della normativa finora vigente, la legge quadro n. 65 del 1986, è stato già avviato da alcune regioni con l'approvazione di leggi regionali che hanno sostanzialmente disapplicato quelle disposizioni statali relative ad ambiti divenuti, a seguito della riforma costituzionale del 2001, di competenza legislativa residuale regionale. Questo suggerimento porta a compimento tale processo, attraverso l'integrale abrogazione della legge n. 65 del 1986 in un contesto istituzionale e sociale profondamente mutato.

Vedi anche la L.46/17, la quale ha riconosciuto, nuovamente, l'infortunio/causa di servizio per i lavoratori della polizia locale cancellati ignobilmente dal governo Monti a causa del fatto che la polizia locale è ancora ancorata, con tutto il pubblico impiego, nel contratto di natura privato, ma il legislatore si è dimenticato inspiegabilmente della pensione privilegiata (è un eufemismo naturalmente) per i lavoratori della polizia locale.

Inoltre, il suggerimento, riforma organicamente la polizia locale, disponendo sia in merito alle funzioni sia riguardo agli aspetti più propriamente ordinamentali, nel rispetto delle specifiche prerogative locali, inserendo i sottufficiali e gli ufficiali di Area. Si tratta di una serie di disposizioni che ridefiniscono il ruolo professionale della polizia locale e intervengono anche sulla qualificazione professionale e sull'operatività degli operatori di polizia locale. Si tratta di un impianto fortemente innovativo che definisce finalmente in maniera diretta e unitaria ruolo, qualifica specifica e dipendenza istituzionale degli operatori di polizia locale. Vengono poi, per la prima volta, elencate le specifiche molteplici attività che la polizia locale è istituzionalmente e quotidianamente deputata a svolgere, con una elencazione che conferma la complessità e la poliedricità del proprio ruolo. Strutture a piramide per un organo di polizia che ad oggi è livellata su due livelli, agenti e ufficiali, mentre è necessario riorganizzare le carriere interne per anzianità abbinata al grado e riconosciuta a livello economico.

Con riguardo all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, viene confermata la disciplina già prevista dall'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986 con alcune precisazioni ed integrazioni, cioè si devono rimuovere una serie di limiti di operatività imposti all'operatore di polizia locale nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, limiti derivanti dall'interpretazione del combinato disposto dell'articolo 5 della legge n. 65 del 1986 e dell'articolo 57 del codice di procedura penale.

Con riguardo alle attività di pubblica sicurezza è ribadito che il personale della polizia locale dipende dalla competente Autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese

intercorse e, si è specificato, per il tramite del comandante della polizia locale.

La costituzione di Corpi deve essere considerata obbligatoria anche per gli enti locali diversi dai comuni e dalle province e dalle città metropolitane, guaii gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali.

Si introduce la possibilità di conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione, le medesime qualità possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone e che a tale personale sono inoltre conferite le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ed anche di rilevare gli incidenti stradali senza feriti ad altri soggetti professionalmente educati con corsi di aggiornamento professionale e qualifica rilasciata dalla locale prefettura onde sollevare gli organi di polizia stradale da ulteriori incombenze.

Si dispone la patente di servizio, obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai Corpi e servizi di polizia locale, e sui veicoli in dotazione alla polizia locale, che sono identificati da speciali targhe di immatricolazione (con esclusione dei veicoli che per esigenze di servizio non portano segni identificativi visibili) e sono esentati dal pagamento delle tasse di immatricolazione ed automobilistiche e dal pedaggio autostradale.

Al personale di polizia locale si estende una serie di disposizioni previste per le Forze di polizia nazionali, si tratta di norme in materia previdenziale, assistenziale, infortunistica e tutela della salute nell'ambito lavorativo, riconoscerla come categoria usurante gravosa e prevedere l'equiparazione dei trattamenti previdenziali, assistenziali, infortunistici e contrattuali degli operatori di polizia locale a quelli vigenti per gli operatori delle diverse polizie nazionali perché non si possono richiedere a questi particolari operatori di polizia prestazioni qualificate in contesti complessi senza adeguare i loro trattamenti a quelli vigenti in generale per gli altri operatori di polizia.

E' inoltre prevista la corresponsione di una indennità di polizia locale, articolata per livelli di responsabilità, pensionabile; detta indennità assorbe le precedenti indennità di vigilanza.

Sono al termine, il suggerimento prevede, infine, l'istituzione della giornata della memoria per i caduti in tempo di guerra e di pace dei lavoratori della polizia locale italiana da tenersi il 12 settembre a Barletta dove nel 1943 furono fucilati 13 agenti della polizia locale in quanto lo stato era in ritirata e la polizia di prossimità era l'ultimo baluardo in difesa del territorio, riconosciuta con l'alto patronato del Presidente della Repubblica;

la giornata della polizia locale indicata per il 20 di gennaio festa di san Sebastiano patrono della polizia locale - il riconoscimento dell'anzianità e merito di servizio, degli encomi, della formazione, atti di benemerenzza, lungo comando degli atti di eroismo da fregiarsi apponendoli sulla divisa quotidianamente, all'inno nazionale intitolato "uniti si vince" e alla bandiera della polizia locale.